

MOZIONE

ICI E PERTINENZE

PREMESSO

- - Che, in un primo tempo, le Finanze con la Circolare n.318/E del 14/12/1995 avevano sostenuto che l'aliquota ridotta eventualmente deliberata dal Comune sulle prime case non si estendeva alle sue pertinenze (box, autorimesse soffitte, cantine ecc..) anche se destinate al servizio delle abitazioni medesime;
- - che con l'art.59 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 viene concesso ai Comuni potere regolamentare in materia di I.C.I. ed in particolare la possibilità di considerare le pertinenze parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto;
- - che un parere della sezione III del Consiglio di Stato del 24 novembre 1998 ha riconfermato che alle pertinenze deve essere riservato il medesimo regime giuridico riservato al bene principale cui accedono: anche le pertinenze possono dunque godere dell'aliquota ridotta e della detrazione proprie dell'abitazione principale;
- - che il parere del Consiglio di Stato si fonda sulla definizione dell'art.817 del Codice Civile dal quale deriva che la prima casa comprensiva delle sue pertinenze si presenta come un complesso unitario di beni;

PREMESSO ALTRESI'

- - che con la circolare n.114/E del 25 maggio 1999 si abroga quanto indicato nella circolare citata nelle premesse e viene determinato che l'aliquota I.C.I. ridotta, propria dell'abitazione principale, si applica anche alle sue pertinenze;
- - che la stessa circolare n.114/E stabilisce inoltre che se la detrazione spettante per la prima casa eccede l'I.C.I. dovuta per la stessa, la parte rimanente può trovare capienza nell'I.C.I. dovuta per le pertinenze;

CONSIDERATO DUNQUE

- - che con la circolare n.114/E si estende il trattamento fiscale riservato all'abitazione principale anche alle sue pertinenze;
- - che questo implica la possibilità di utilizzare la detrazione per l'abitazione principale anche in diminuzione dell'I.C.I. dovuta per le pertinenze nonché l'eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune per l'abitazione principale;

RITENUTO

- - che in adeguamento al parere del Consiglio di Stato ed alla circolare succitata i cittadini siano legittimati ad effettuare richieste di rimborso relativamente agli anni pregressi non ancora caduti in prescrizione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- - di dare mandato alla Giunta affinché predisponga un'adeguata iniziativa di informazione ai cittadini volta a far conoscere le novità introdotte dalla circolare di cui alla presente ;
- - di dare mandato alla Giunta affinché informi i cittadini sulle modalità di richiesta del rimborso eventualmente loro dovuto.